

Regolamento

sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Contenuto

Art. 1	Campo di applicazione e oggetto	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Ulteriori definizioni e regole per attività atipiche e attività accessorie	4
Art. 4	Definizione di società di sede	4
Art. 5	Relazioni d'affari proibite	4
Art. 6	Avvio della relazione d'affari ed esecuzione delle transazioni	4
Art. 7	Informazioni richieste	5
Art. 8	Persone fisiche e titolari di ditte individuali	5
Art. 9	Società semplici, società in fase di costituzione e trusts	5
Art. 10	Persone giuridiche e società di persone	5
Art. 11	Rappresentante di una persona giuridica	6
Art. 12	Forma e conservazione dei documenti	6
Art. 13	Attestazione di autenticità	6
Art. 14	Rinuncia all'attestazione di autenticità e assenza del documento d'identità	7
Art. 15	Persone giuridiche quotate in borsa	7
Art. 16	Ulteriori relazioni d'affari	7
Art. 17	Insuccesso dell'identificazione del contraente	7
Art. 18	Principio	7
Art. 19	Accertamento dei detentori del controllo	8
Art. 20	Informazioni richieste per i detentori del controllo	8
Art. 21	Informazioni necessarie per gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali	8
Art. 22	Eccezioni all'obbligo di accertamento	8
Art. 23	Società di sede	9
Art. 24	Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate	9
Art. 25	Contraente quale intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale	10
Art. 26	Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione come contraente	10
Art. 27	Insuccesso dell'accertamento dell'avente diritto economico	10
Art. 28	Rinnovo	10
Art. 29	Raccolta d'informazioni	11
Art. 30	Obbligo speciale di chiarimento	11
Art. 31	Relazione d'affari che comportano un rischio accresciuto	11

Art. 32	Transazioni che comportano un rischio accresciuto	12
Art. 33	Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni	12
Art. 34	Contenuto dei chiarimenti	12
Art. 35	Procedura	13
Art. 36	Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose	13
Art. 37	Ricorso a terzi	13
Art. 38	Identificazione del contraente e accertamento dell'avente diritto economico nell'ambito di un gruppo	13
Art. 39	Modalità	13
Art. 40	Allestimento e organizzazione della documentazione	14
Art. 41	Conservazione dei documenti	14
Art. 42	Integrità e formazione	14
Art. 43	Direttive interne	15
Art. 44	Servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo	15
Art. 45	Controlli interni	16
Art. 46	Ricorso a terzi	16
Art. 47	Interruzione della relazione d'affari	16
Art. 48	Divieto d'interrompere la relazione d'affari	16
Art. 49	Comportamento dopo la comunicazione	17
Art. 50	Esecuzione di ordini dei clienti	17
Art. 51	Diritto di comunicazione	17
Art. 52	Restituzione dei valori patrimoniali	17
Art. 53	Blocco dei per valori patrimoniali da parte di terzi	17
Art. 54	Disposizioni transitorie	18
Allegato:	Attività atipiche e attività accessorie	18

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione e oggetto

¹ Il presente regolamento si applica ai gestori patrimoniali affiliati all'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG).

² Esso definisce, nell'ambito della loro attività di intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD, gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare quelli menzionati al capitolo 2 della LRD.

^{2 bis} In alternativa alle disposizioni per l'identificazione del contraente e per l'accertamento dell'avente diritto economico contenute in questo regolamento si possono applicare le disposizioni della Circolare FINMA 2016/07 „Video identificazione e identificazione online”.

³ Il gestore di patrimoni che detiene succursali all'estero o che controlla effettivamente, attraverso rapporti di partecipazione, società estere attive nel settore finanziario o assicurativo, deve:

- a. vigilare affinché esse si conformino ai principi di cui all'art. 5 come pure alle disposizioni del capitolo 2 di questo regolamento. Se le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali del presente regolamento o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale, egli deve informare la direzione dell'Organismo di autodisciplina;
- b. determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

⁴ Il gestore di patrimoni che constata che l'accesso alle informazioni relative ai contraenti, ai detentori del controllo, agli aventi diritto economico sui valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico ne informa senza indugio l'Organismo di autodisciplina.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a. *relazioni d'affari durevoli*: relazioni d'affari che non si esauriscono nell'esecuzione di attività assoggettate uniche. La gestione patrimoniale rappresenta una relazione d'affari durevole;
- b. *gruppo*: società che, attraverso la detenzione della maggioranza dei voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica due o più società e allestisce un conto di gruppo;
- c. *detentori del controllo*: le persone fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25 per cento direttamente o indirettamente, da sole o di concerto con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operativa e sono considerate come aventi diritto economico di tali imprese con attività operativa da esse controllate. Se non è possibile accertarle, in via sostitutiva è considerato detentore del controllo il membro dell'organo direttivo superiore;
- d. *strutture complesse*: strutture, la cui complessità pregiudica la trasparenza (dal punto di vista del gestore di patrimoni) in relazione alle informazioni rilevanti in ambito degli obblighi di diligenza. A titolo di esempio, al fine di valutare la complessità di singoli casi di specie, i seguenti fattori possono essere importanti:
 1. numero delle «underlying companies» contenute nella struttura;
 2. numero delle giurisdizioni coinvolte nella struttura;
 3. coinvolgimento di giurisdizioni, le cui misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non corrispondono, o corrispondono solo in maniera insufficiente, agli standard internazionali;
 4. l'entità delle informazioni disponibili sulla struttura ai fini degli obblighi di diligenza nei registri ufficiali o nei documenti ufficiali autenticati.

Art. 3

Ulteriori definizioni e regole per attività atipiche e attività accessorie

Ulteriori definizioni e regole particolari per determinate attività accessorie nonché per attività atipiche d'intermediazione finanziaria dei gestori patrimoniali sono indicate nell'annesso al presente regolamento e concernono in particolare:

- a. le operazioni di cassa;
- b. il trasferimento di denaro e di valori, comprese le transazioni con moneta virtuale;
- c. le indicazioni nell'ambito di ordini di bonifico;
- d. l'adempimento degli obblighi di diligenza nell'ambito dei pagamenti a contanti di merci e prestazioni di servizio;
- e. l'emissione di mezzi di pagamento.

Art. 4

Definizione di società di sede

¹ Sono considerate società di sede, fatti salvi i cpv. 2 e 3, tutte le persone giuridiche svizzere o estere, le società, le Anstalten, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non svolgono attività sul piano operativo.

² Le persone giuridiche, i trust, le società fiduciarie e le società che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o simili), non sono considerate società di sede nella misura in cui esse perseguono unicamente detti obiettivi statutari.

³ Non sono considerate società di sede le società, le Anstalten, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie che detengono, direttamente o indirettamente, una quota maggioritaria in una o più società che svolgono un'attività operativa, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell'amministrazione di patrimoni (società holding). Questa disposizione è applicabile per analogia alle società che detengono e amministrano immobili.

⁴ Sono considerati indizi per l'esistenza di una società di sede

- a. l'assenza di uffici propri (ad esempio indirizzo c/o, sede presso un avvocato, una società fiduciaria, una banca ecc.) oppure
- b. l'assenza di personale proprio impiegato.

⁵ Qualora il gestore di patrimoni non classifichi il contraente come società di sede nonostante la presenza di uno o di entrambi gli indizi di cui al cpv. 4, è necessario mettere agli atti i motivi per tale decisione.

Art. 5

Relazioni d'affari proibite

¹ Il gestore di patrimoni non può intrattenere relazioni d'affari sottoposte alla LRD con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una vigilanza consolidata adeguata.

² Il gestore di patrimoni non può intrattenere relazioni d'affari sottoposte alla LRD con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanzino il terrorismo o costituiscano un'organizzazione criminale, oppure che sono membri o sostengono una siffatta organizzazione.

Art. 6

Avvio della relazione d'affari ed esecuzione delle transazioni

¹ Una relazione d'affari è considerata avviata al momento della conclusione del contratto. Quando il potere di disporre sul patrimonio del cliente viene conferito al gestore di patrimoni solo dopo la conclusione del contratto, allora è questo il momento determinante.

² Di principio, prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, bisogna essere in possesso – nella forma richiesta – di tutte le indicazioni e i documenti necessari per l'identificazione del contraente, per l'accertamento del detentore del controllo e per l'accertamento dell'avente diritto economico.

³ Qualora manchino singole indicazioni e/o documenti relativi all'identificazione del contraente, all'accertamento del detentore del controllo o all'accertamento dell'avente diritto economico, la gestione patrimoniale è eccezionalmente autorizzata, ma

tali dati e/o documenti devono essere reperiti il prima possibile. Al più tardi entro 90 giorni il gestore di patrimoni interrompe la relazione conformemente alle disposizioni del capitolo 4.

Capitolo 2 Obblighi di diligenza

Sezione 1 Identificazione del contraente

Art. 7

Informazioni richieste

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, il gestore di patrimoni deve richiedere al contraente le seguenti informazioni:

- a. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali
 1. il cognome e il nome,
 2. la data di nascita,
 3. l'indirizzo del domicilio,
 4. la cittadinanza;
- b. per le persone giuridiche e le società di persone
 1. la ditta,
 2. l'indirizzo della sede.

² Se il contraente proviene da un Paese nel quale non sono utilizzate le date di nascita o gli indirizzi del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 8

Persone fisiche e titolari di ditte individuali

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona fisica o con il titolare di una ditta individuale, il gestore di patrimoni identifica il contraente esaminando un documento d'identificazione di quest'ultimo.

² Se la relazione d'affari è avviata senza che i due contraenti si siano incontrati, il gestore di patrimoni verifica inoltre l'indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo pertinente.

³ Sono ammessi tutti documenti d'identificazione rilasciati da un'autorità svizzera o estera e provvisti di fotografia.

⁴ All'avvio di una relazione d'affari con un minore rappresentato da una persona maggiorenne, va accertata l'identità della persona maggiorenne al posto di quella del minore.

Art. 9

Società semplici, società in fase di costituzione e trusts

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una società semplice, il gestore di patrimoni verifica l'identità del contraente identificando a scelta le seguenti persone:

- a. tutti i soci; oppure
- b. almeno un socio, nonché le persone titolari di diritto di firma nei confronti del gestore di patrimoni.

² Per le società in fase di costituzione, devono essere identificate le persone che effettuano l'apertura della relazione d'affari.

³ Per le relazioni di trust deve essere identificato il trustee. Inoltre, il trustee è tenuto a confermare per iscritto di essere autorizzato ad aprire per conto del trust una relazione d'affari.

Art. 10

Persone giuridiche e società di persone

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona giuridica o con una società di persone, il gestore di patrimoni identifica il contraente sulla scorta di uno dei seguenti documenti:

- a. estratto del registro di commercio rilasciato dall'ufficiale del registro di commercio;
- b. estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di sorveglianza o dalle autorità del registro di commercio;
- c. estratto scritto tratto da liste e banche dati affidabili e amministrare privatamente.

² L'identità delle persone giuridiche e delle società di persone non iscritte a registro di commercio è accertata sulla base di uno dei seguenti documenti:

- a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell'ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l'attività oppure documento equivalente;
- b. estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di sorveglianza;
- c. estratto scritto tratto da liste e banche dati affidabili e amministrare privatamente.

³ Al momento dell'identificazione, l'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione e l'estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di 12 mesi e devono riflettere la situazione attuale.

⁴ Il gestore di patrimoni provvede lui stesso a ottenere l'estratto menzionato al cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 2 lett. b e c.

Art. 11

Rappresentante di una persona giuridica

¹ Se il contraente è una persona giuridica, il gestore di patrimoni verifica l'identità delle persone fisiche che avviano la relazione d'affari in suo nome, conformemente all'art. 8.

² Inoltre, egli prende conoscenza dei loro poteri di rappresentanza sulla base di uno dei seguenti documenti:

- a. qualora il rappresentante agisca come organo o procuratore: un documento conforme all'art. 10, se esso attesta la sua qualità di organo o di procuratore;
- b. in ogni caso: un documento proveniente dal contraente e che attesti i rapporti di rappresentanza della persona giuridica.

³ Se il contraente è un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, il cui domicilio o sede si trova in Svizzera oppure un intermediario finanziario che esercita un'attività fra quelle enunciate all'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, il cui domicilio o sede si trova all'estero ed è assoggettato a vigilanza e a regolamentazione equivalente in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, il gestore di patrimoni può, in alternativa alla procedura definita al cpv. 2, farsi consegnare un registro delle firme, oppure ricorrere a uno scambio di chiavi elettroniche o altri supporti generalmente utilizzati in quest'ambito.

⁴ Il gestore di patrimoni attesta il proprio operato, ai sensi dei cpv. 2 e 3, in uno scritto posto nell'incarto.

Art. 12

Forma e conservazione dei documenti

¹ Fatto salvo l'art. 14, il gestore di patrimoni si fa consegnare i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata.

² Egli conserva nell'incarto la copia autenticata o fa una copia del documento presentatogli; sulla stessa egli attesta di avere esaminato l'originale o la copia autenticata e vi appone la firma e la data.

Art. 13

Attestazione di autenticità

¹ L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
- b. un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, il cui domicilio o sede si trova in Svizzera oppure un intermediario finanziario che esercita un'attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3, il cui domicilio o sede si trova all'estero sempre che esso sia sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- c. un avvocato abilitato in Svizzera.

² Al momento dell'identificazione, l'attestazione di autenticità non deve risalire a più di dodici mesi.

³ È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 19 dicembre 2003 (RS 943.03) sulla firma elettronica in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal contraente in questo ambito. Questa copia del documento d'identità è richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.

Art. 14

Rinuncia all'attestazione di autenticità e assenza del documento d'identità

¹ Il gestore di patrimoni può rinunciare all'attestazione di autenticità nel caso di relazioni d'affari avviate per corrispondenza, se egli prevede delle misure ulteriori che permettano di verificare l'identità e l'indirizzo del contraente.

² Se il contraente non dispone di documenti d'identificazione, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 15

Persone giuridiche quotate in borsa

¹ Il gestore di patrimoni può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

² Se vi rinuncia, il gestore di patrimoni ne indica i motivi nell'incarto.

Art. 16

Ulteriori relazioni d'affari

Non è necessario identificare nuovamente un contraente, già correttamente identificato, che apre ulteriori relazioni d'affari. Questa regola trova applicazione anche per la verifica dell'identità delle persone che avviano la relazione e per la presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure ai sensi dell'art. 11.

Art. 17

Insuccesso dell'identificazione del contraente

Qualora il contraente non possa essere identificato, il gestore di patrimoni si rifiuta di stabilire una relazione d'affari o la interrompe conformemente alle disposizioni del capitolo 4.

Sezione 2

Accertamento relativo all'avente diritto economico di un'impresa e sui valori patrimoniali

Art. 18

Principio

¹ Il gestore di patrimoni deve chiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico sui valori patrimoniali qualora il contraente non sia l'avente diritto economico su tali valori patrimoniali o vi siano dubbi in merito, in particolare quando:

- a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con il contraente è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali;
- b. i valori patrimoniali apportati dal contraente sono manifestamente superiori alla sua disponibilità finanziaria;
- c. dalle sue relazioni con il contraente emergono altre constatazioni insolite;
- d. la relazione d'affari è avviata senza contatti personali con il contraente.

² Come aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere determinate in linea di principio delle persone fisiche.

³ Se il gestore di patrimoni non nutre dubbi sul fatto che il contraente è identico all'avente diritto economico sui valori patrimoniali, documenta questa circostanza in forma adeguata.

⁴ Nel caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa, i detentori del controllo ai sensi dell'art. 19 cpv. 1-4 sono considerati gli aventi diritto economico. Una dichiarazione che indichi altri aventi diritto economico sui valori patrimoniali deve essere richiesta soltanto se sussistono indizi ai sensi del cpv. 1 in merito al fatto che la persona giuridica o la società di persone attiva sul piano operativo e non quotata in borsa detiene i valori patrimoniali per conto di un determinato soggetto terzo.

Art. 19

Accertamento dei detentori del controllo

¹ Se il contraente è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa che esercita attività operative o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, il gestore di patrimoni richiede al contraente una dichiarazione scritta che indichi chi detiene, in qualità di detentore del controllo, direttamente o indirettamente, da solo o d'intesa con terzi, almeno il 25 per cento delle quote sociali o dei diritti di voto della società.

² Se la società non è controllata dalle persone di cui al cpv. 1, il gestore di patrimoni richiede al contraente una dichiarazione scritta che indichi chi controlla in qualsiasi altro modo la società in qualità di detentore del controllo.

³ In linea di principio, come detentori del controllo devono essere determinate delle persone fisiche.

⁴ Se non è possibile identificare i detentori del controllo in conformità ai cpv. 1 e 2, in via sostitutiva il gestore di patrimoni richiede al contraente una dichiarazione scritta che indichi il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 20

Informazioni richieste per i detentori del controllo

¹ La dichiarazione scritta del contraente concernente il detentore del controllo contiene le informazioni relative a cognome, nome e indirizzo del domicilio del detentore del controllo.

² Se il detentore del controllo proviene da un Paese nel quale l'indirizzo del domicilio non è utilizzato, l'obbligo di disporre di tale informazione decade. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.

Art. 21

Informazioni necessarie per gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali

¹ La dichiarazione consegnata dal contraente relativa all'avente diritto economico sui valori patrimoniali riporta le seguenti informazioni:

1. cognome e nome,
2. data di nascita,
3. indirizzo del domicilio e paese di domicilio,
4. nazionalità.

² La dichiarazione può essere firmata dal contraente o da una persona con procura. Nel caso delle persone giuridiche, la dichiarazione è firmata da un organo o una persona con procura.

³ Se l'avente diritto economico proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l'indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l'obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.

Art. 22

Eccezioni all'obbligo di accertamento

Il gestore di patrimoni non richiede una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo, rispettivamente l'avente diritto economico, se i contraenti sono:

- a. società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatte società;
- b. autorità;
- c. banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, società di assicurazioni sulla vita, società di investimento e gestori patrimoniali ai sensi della LICol, nonché istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera;
- d. banche, commercianti di valori mobiliari nonché ulteriori intermediari finanziari con sede e/o domicilio all'estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- e. comunioni di proprietà per piani, comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e ulteriori comunioni con finalità analoghe;
- f. società semplici; tuttavia si deve richiedere una dichiarazione scritta qualora i soci stessi non siano gli aventi diritto economico;
- g. le società e le associazioni che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei

propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile, nella misura in cui esse perseguano unicamente i suddetti obiettivi e non presentino alcuna attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato; tuttavia, per società con meno di quattro soci e/o che presentano un'attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato realtamente al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, si deve richiedere in ogni caso una dichiarazione scritta sull'avente diritto economico;

- h. avvocati e notai, nonché studi legali e notarili organizzati in forma societaria, abilitati a esercitare in Svizzera nella misura in cui confermino per iscritto, che
- i. non sono essi stessi gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali; e
 - ii. sono assoggettati in qualità di avvocati o notai alla rispettiva legislazione cantonale in materia; e
 - iii. sono assoggettati al segreto professionale secondo le modalità di legge per quanto concerne i valori patrimoniali; e
 - iv. i valori patrimoniali servono esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di avvocato/notaio.

Per gli studi legali e notarili organizzati in forma societaria si deve richiedere in ogni caso una dichiarazione sul detentore del controllo. Qualora il gestore di patrimoni constatati che la dichiarazione scritta è stata utilizzata in modo indebito, deve esigere una dichiarazione scritta per la determinazione dell'avente diritto economico secondo l'art. 18. Se questa dichiarazione riguardante l'avente diritto economico non viene presentata, è necessario interrompere la relazione d'affari.

Art. 23

Società di sede

¹ Se il contraente è una società di sede, il gestore di patrimoni deve sempre chiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico sui valori patrimoniali.

² Se constata che una persona giuridica o società che ha come scopo la salvaguardia degli interessi dei suoi membri tramite un'azione comune o che

persegue fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benefici, ricreativi o analoghi non persegue unicamente questi fini statutari, il gestore di patrimoni deve chiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico.

³ Le società di sede quotate in borsa e le filiali controllate a maggioranza da siffatte società non sono tenute a presentare una dichiarazione concernente l'avente diritto economico.

Art. 24

Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate

¹ Nel caso di unioni di persone, di trust e di altre unità patrimoniali organizzate, si deve esigere dal contraente, al posto dell'accertamento dell'avente diritto economico, una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:

- a. il fondatore effettivo;
- b. le persone abilitate a impartire istruzioni al contraente o ai suoi organi;
- c. i trustee;
- d. i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
- e. i beneficiari nominativamente indicati;
- f. nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entrano in considerazione come beneficiari;
- g. nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.

² Alle società con un funzionamento analogo a unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il cpv. 1.

³ Un gestore di patrimoni che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, del contraente o del partner della transazione.

Art. 25

Contraente quale intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale

¹ Se il contraente è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge specifica oppure un istituto della previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD, non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all'avente diritto economico.

² Per intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale si intende:

- a. un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- b. un intermediario finanziario che esercita un'attività menzionata all'art. 2 cpv. 2 LRD, con domicilio o sede all'estero, se sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

³ In caso di abusi o di avvertimenti generali della FINMA relativamente a singoli istituti o istituti di un determinato Paese, anche un contraente ai sensi del cpv. 1 deve fornire una dichiarazione relativa all'avente diritto economico.

Art. 26

Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione come contraente

¹ Se il contraente è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con un numero pari o inferiore a 20 investitori, il gestore di patrimoni richiede una dichiarazione relativa agli aventi diritto economico.

² Se il contraente è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 investitori, il gestore di patrimoni richiede una dichiarazione relativa agli aventi diritto economico

solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³ Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente diritto economico per le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa.

Art. 27

Insuccesso dell'accertamento dell'avente diritto economico

Se persistono dubbi in merito all'esattezza della dichiarazione del contraente e i medesimi non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, il gestore di patrimoni rifiuta di avviare una relazione d'affari o la interrompe conformemente alle disposizioni del capitolo 4.

Sezione 3

Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente diritto economico di un'impresa e sui valori patrimoniali

Art. 28

Rinnovo

Nel corso della relazione d'affari occorre procedere nuovamente all'identificazione del contraente o all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente diritto economico se sorgono dubbi circa:

- a. l'esattezza delle informazioni relative all'identità del contraente;
- b. il fatto che il contraente e/o il detentore del controllo sia identico all'avente diritto economico;
- c. l'esattezza della dichiarazione consegnata dal contraente o dal detentore del controllo riguardo all'avente diritto economico.

Sezione 4

Obbligo di chiarimento

Art. 29

Raccolta d'informazioni

¹ Il gestore di patrimoni deve sistematicamente ottenere delle informazioni relative all'oggetto e allo scopo di ogni relazione d'affari.

² L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio che la relazione d'affari rappresenta.

³ Qualora la relazione d'affari non rappresenti un rischio accresciuto ai sensi dell'art. 31, l'oggetto e lo scopo della relazione sono da ritenersi impliciti nel contratto scritto di gestione patrimoniale concluso con il contraente.

Art. 30

Obbligo speciale di chiarimento

¹ Una relazione d'affari o una transazione è presunta inusuale, e il gestore di patrimoni deve chiarirne le circostanze economiche e lo scopo, nei i seguenti casi:

- a. una relazione d'affari comporta un rischio accresciuto ai sensi dell'art. 31;
- b. una transazione comporta un rischio accresciuto ai sensi dell'art. 32.

² Il gestore di patrimoni deve inoltre procedere a un chiarimento in presenza di sospetti ai sensi dell'art. 6 lett. b LRD.

Art. 31

Relazione d'affari che comportano un rischio accresciuto

¹ Il gestore di patrimoni che ha più di venti relazioni d'affari durevoli stabilisce dei criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto.

² In funzione delle caratteristiche proprie e segnatamente delle competenze del gestore di patrimoni, entrano in considerazione i criteri seguenti:

- a. sede o domicilio del contraente, del detentore del controllo e dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali oppure la loro cittadinanza;
- b. tipo e luogo dell'attività commerciale del contraente e dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali;
- c. assenza di un contatto personale con il contraente e con l'avente diritto economico;
- d. tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f. ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g. paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h. complessità delle strutture;
- i. nelle relazioni d'affari con intermediari finanziari con domicilio o sede all'estero: la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo alla quale sono sottoposti.

³ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero, come pure con le persone riconoscibilmente legate a loro per motivi familiari, personali o d'affari, sono considerate in ogni caso a rischio accresciuto.

⁴ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera, con persone politicamente esposte presso organismi interstatali e associazioni sportive internazionali, come pure le persone a loro vicine, sono considerate relazioni d'affari a rischio accresciuto in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari.

⁵ Le relazioni d'affari ai sensi del cpv. 3 e 4 sono considerate relazioni d'affari a rischio accresciuto se il contraente, il detentore del controllo, l'avente diritto economico sui valori patrimoniali o una persona con procura è una persona politicamente esposta.

⁶ Il gestore di patrimoni individua le relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto ai sensi dei cpv. 2, 3 e 4 e le designa come tali per uso interno.

⁷ Se il gestore di patrimoni non è tenuto a stabilire dei criteri che gli permettano di individuare le relazioni d'affari a rischio accresciuto giusta il cpv. 1, egli determina le relazioni d'affari presentanti un rischio accresciuto sulla scorta dei criteri menzionati al cpv. 2. In ogni caso, il gestore di patrimoni identifica come a rischio accresciuto le relazioni d'affari il cui contraente, il detentore del controllo, una persona con procura o l'avente diritto economico:

- a. è una persona politicamente esposta all'estero o una persona vicina a quest'ultima;
- b. è una persona politicamente esposta in Svizzera o una persona politicamente esposta presso organismi interstatali e associazioni sportive internazionali o una persona a loro vicina, e alle quali si aggiunge un criterio di rischio supplementare;
- c. ha la propria sede, il proprio domicilio, la propria attività economica in un Paese o territorio non cooperativo o oggetto di sanzioni internazionali riconosciute dalla Svizzera;
- d. è oggetto di procedimenti penali per crimini o delitti.

⁸ L'organo direttivo ai massimi livelli o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardanti l'avvio e il proseguimento di una relazione d'affari che comporta un rischio accresciuto. Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte devono essere verificate annualmente.

⁹ Ad eccezione delle imprese unipersonali, la direzione generale, o almeno uno dei suoi membri, deve decidere in merito alla prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi accresciuti, nonché la relativa sorveglianza e valutazione.

Art. 32

Transazioni che comportano un rischio accresciuto

¹ Il gestore di patrimoni che ha più di venti relazioni d'affari durevoli stabilisce dei criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio accresciuto.

² Entrano in considerazione, secondo le caratteristiche proprie del gestore di patrimoni, i criteri seguenti:

- a. ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- b. divergenze considerevoli quanto al tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della relazione d'affari;
- c. divergenze considerevoli quanto al tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

³ Se il gestore di patrimoni non è tenuto a stabilire dei criteri che gli permettano di individuare le transazioni che comportano un rischio accresciuto giusta il cpv. 1, egli determina le transazioni presentanti un rischio accresciuto sulla scorta dei criteri menzionati al cpv. 2.

⁴ Sono considerate in ogni caso transazioni comportanti un rischio accresciuto le transazioni mediante le quali vengono fisicamente depositati o prelevati, in una volta o in modo scaglionato, denaro contante, titoli al portatore o metalli preziosi per un controvalore pari o superiore a CHF 100 000.

Art. 33

Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

¹ Il gestore di patrimoni provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.

² Egli si assicura, segnatamente nell'esecuzione di operazioni senza un contatto personale con il contraente, che i rischi legati all'utilizzo di nuove tecnologie siano, nell'ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.

Art. 34

Contenuto dei chiarimenti

¹ In presenza di un caso menzionato all'art. 30, il gestore di patrimoni procede senza indugio a speciali chiarimenti.

² A seconda delle circostanze, occorre chiarire in particolare:

- a. la provenienza dei valori patrimoniali apportati;
- b. l'impiego dei valori patrimoniali prelevati;
- c. il retroscena economico dei versamenti in entrata;
- d. la provenienza del patrimonio del contraente e dell'avente diritto economico di un'impresa o sui valori patrimoniali;
- e. l'attività professionale o commerciale svolta dal contraente e dall'avente diritto economico di un'impresa o sui valori patrimoniali;
- f. la situazione finanziaria del contraente e dell'avente diritto economico.

Art. 35

Procedura

¹ A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

- a. la raccolta di informazioni scritte od orali presso il contraente, il detentore del controllo o l'avente diritto economico;
- b. le visite nei luoghi in cui il contraente, il detentore del controllo e l'avente diritto economico svolgono la loro attività;
- c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
- d. ragguagli presso terzi.

² Il gestore di patrimoni esamina la plausibilità dei risultati dei chiarimenti e li documenta.

³ I chiarimenti possono essere considerati conclusi non appena il gestore di patrimoni può giudicare in modo affidabile se le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD sono adempiute.

Art. 36

Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose

Il gestore di patrimoni che decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo rigoroso.

Sezione 5 Delega

Art. 37

Ricorso a terzi

¹ Per l'identificazione del contraente, per l'accertamento del detentore del controllo e per l'accertamento dell'avente diritto economico, per il rinnovo dell'identificazione del contraente, del detentore del controllo o dell'accertamento dell'avente diritto economico, così come per l'esecuzione di chiarimenti speciali, il gestore di patrimoni può ricorrere a un altro intermediario finanziario, qualora quest'ultimo sia sottoposto a una vigilanza e una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Per l'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1 il gestore di patrimoni può, mediante un accordo scritto, ricorrere a un altro terzo se:

- a. sceglie diligentemente il terzo;
- b. istruisce il terzo sui suoi compiti;
- c. controlla l'adempimento degli obblighi da parte del terzo e verifica la plausibilità per quanto riguarda il contenuto.

Art. 38

Identificazione del contraente e accertamento dell'avente diritto economico nell'ambito di un gruppo

¹ L'identificazione del contraente può essere tralasciata nella misura in cui è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dal presente regolamento nell'ambito del gruppo cui appartiene il gestore di patrimoni. Ciascun gestore di patrimoni interessato deve disporre di una copia dei documenti utilizzati per l'identificazione iniziale.

² Quanto menzionato al cpv. 1 vale parimenti per la verifica dell'identità dei rappresentanti di una persona giuridica e per la presa di conoscenza dei loro poteri di rappresentanza.

³ Il medesimo principio è applicabile quando una dichiarazione relativa all'avente diritto economico, rispettivamente al detentore del controllo è già stata ottenuta in seno al gruppo. Ogni gestore di patrimoni interessato deve disporre di una copia della dichiarazione.

Art. 39

Modalità

¹ Il gestore di patrimoni rimane in ogni caso personalmente responsabile della corretta esecuzione dei compiti delegati.

² Nel suo incarto egli deve disporre di una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il terzo incaricato attesta per scritto al gestore di patrimoni che le copie consegnate sono conformi ai documenti originali.

³ È esclusa qualsiasi pratica di sottodelega da parte del terzo incaricato.

Sezione 6 Obbligo di allestire e conservare i documenti

Art. 40

Allestimento e organizzazione della documentazione

¹ Il gestore di patrimoni allestisce e organizza la sua documentazione affinché la Direzione dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni, un incaricato dell'inchiesta da essa nominato, una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o la FINMA, possa formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Il gestore di patrimoni deve conservare segnatamente:

- a. una copia dei documenti che sono serviti per l'identificazione del contraente;
- b. nei casi di cui alla sezione 2, la dichiarazione scritta del contraente relativa al detentore del controllo;
- c. nei casi di cui alla sezione 2, la dichiarazione scritta consegnata dal contraente relativa all'identità dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali;
- d. nei casi previsti dall'art. 29, una nota scritta relativa all'oggetto e allo scopo della relazione d'affari;
- e. una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri enunciati all'art. 31;
- f. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l'art. 32;
- g. i documenti relativi alle transazioni effettuate;
- h. una copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 cpv. 1 LRD;
- i. una lista delle sue relazioni d'affari sottoposte alla LRD.

³ I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

Art. 41

Conservazione dei documenti

¹ Il gestore di patrimoni deve conservare i documenti e i giustificativi in modo da essere in grado di soddisfare entro un termine ragionevole le richieste di informazioni da parte della Direzione dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni o le richieste di informazioni o di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o da parte di altre autorità autorizzate.

² I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

³ La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze previste dall'Ordinanza del Consiglio federale del 24 aprile 2002 (RS 221.431) sui libri di commercio. I supporti di informazioni utilizzati devono trovarsi in Svizzera. Nel caso contrario, l'intermediario finanziario deve disporre in Svizzera di una copia attuale cartacea o elettronica dei documenti pertinenti, che a sua volta deve essere conforme alle disposizioni della prefata Ordinanza.

Capitolo 3 Provvedimenti organizzativi

Art. 42

Integrità e formazione

¹ Il gestore di patrimoni provvede affinché il personale che esercita un'attività assoggettata alla LRD sia scelto con accuratezza.

² Si assicura inoltre che i suoi collaboratori assoggettati alla LRD ricevano una formazione di base e continua in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In particolare si assicura che:

- a. i collaboratori assoggettati alla LRD conoscano i contenuti del capitolo 2 della LRD e del presente regolamento e siano capaci di metterli concretamente in pratica nell'ambito delle loro attività;
- b. i membri del servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dispongano delle conoscenze necessarie per poter eseguire i propri compiti;

- c. il responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché il suo sostituto, si tengano costantemente aggiornati in merito alle evoluzioni più recenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e beneficino di una formazione continua adeguata relativamente agli aspetti per loro determinanti in tale ambito;
- d. i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati allo sviluppo di nuovi prodotti o pratiche commerciali o derivanti dall'impiego di tecnologie nuove o ulteriormente sviluppate vengano previamente valutati e, laddove rilevante per l'attività del gestore patrimoniale, adeguatamente determinati, limitati e controllati.

³ Entro sei mesi dalla data di affiliazione i nuovi gestori di patrimoni assoggettati al presente regolamento devono assicurare la formazione dei loro collaboratori. Il gestore di patrimoni deve garantire la formazione adeguata dei nuovi collaboratori assoggettati alla LRD entro sei mesi dalla loro entrata in funzione. I nuovi responsabili della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e i nuovi sostituti devono fruire della formazione necessaria già alla data della loro entrata in funzione.

Art. 43 Direttive interne

¹ Il gestore di patrimoni che impiega più di dieci persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, elabora delle direttive interne precisando le modalità di attuazione, nella sua impresa, degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Egli disciplina in particolar modo:

- a. la ripartizione interna dei compiti e delle competenze;
- b. l'identificazione del contraente;
- c. l'accertamento dell'avente diritto economico, rispettivamente del detentore del controllo;
- d. il rinnovo dell'identificazione del contraente o dell'accertamento dell'avente diritto economico, rispettivamente del detentore del controllo;
- e. gli obblighi di chiarimento;
- f. l'obbligo di allestire e conservare i documenti;

- g. se del caso, i criteri per l'individuazione di relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto;
- h. se del caso, criteri per l'individuazione di transazioni che comportano un rischio accresciuto;
- i. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
- j. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- k. le modalità per la sorveglianza delle transazioni;
- l. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell'art. 37 cpv. 2.

³ Le direttive interne devono essere approvate dall'organo direttivo ai massimi livelli.

⁴ Le direttive interne devono essere comunicate in maniera adeguata alle persone interessate.

⁵ La Direzione dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni può esigere dal gestore di patrimoni affiliato, che non impiega più di dieci persone che esercitano un'attività sottoposta alla LRD, che egli elabori delle direttive interne, quando questo è necessario al fine di garantire un'adeguata organizzazione interna.

Art. 44 Servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

¹ Il gestore di patrimoni designa le persone qualificate che compongono il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo comprende almeno un responsabile e un sostituto.

³ I gestori di patrimoni che constano di un solo collaboratore esercitante un'attività assoggettata alla LRD conferiscono al medesimo il compito di responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e designano come suo sostituto una persona fisica o giuridica esterna all'impresa, la quale si limita ad assicurare l'accesso ai documenti. Per tale funzione di sostituto può essere designato l'organo di revisione.

⁴ Il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

- a. prepara, se necessario, le direttive interne sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e provvede alla loro applicazione;
- b. pianifica e sorveglia la formazione interna;
- c. presta consulenza per ogni questione relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

⁵ Nel caso di gestori patrimoniali con più di venti persone a tempo pieno, il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo svolge un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando in particolare la sede o il domicilio del cliente, il segmento dei clienti, nonché i prodotti e i servizi offerti. L'analisi dei rischi è approvata dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale ed è aggiornata periodicamente.

Art. 45

Controlli interni

¹ Il gestore di patrimoni che impiega più di venti persone a tempo pieno che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, designa una o più persone qualificate che sorveglino il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Le persone incaricate della sorveglianza non possono:

- a. controllare nessuna relazione d'affari nell'ambito della quale sono intervenute personalmente;
- b. essere membri del servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

³ La Direzione dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni può esigere dal gestore di patrimoni, che non è toccato dal cpv. 1 di cui sopra, che designi uno o più controllori interni, quando questo è necessario al fine di garantire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 46

Ricorso a terzi

¹ Il gestore di patrimoni può ricorrere anche a specialisti esterni per l'esercizio delle funzioni enumerate all'art. 44 cpv. 4 e 5 e all'art. 45.

² Il gestore di patrimoni rimane in ogni caso personalmente responsabile del debito adempimento dei compiti affidati agli specialisti esterni.

Capitolo 4 Proseguimento della relazione d'affari e comunicazione

Art. 47

Interruzione della relazione d'affari

Il gestore di patrimoni deve interrompere la relazione d'affari il più rapidamente possibile quando:

- a. sussistono dubbi in merito a indicazioni fornite dal contraente anche dopo che è stata effettuata la procedura di rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente diritto economico di un'impresa e sui valori patrimoniali;
- b. nutre il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull'identità del contraente o dell'avente diritto economico, rispettivamente del detentore del controllo.

Art. 48

Divieto d'interrompere la relazione d'affari

¹ Se le condizioni dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD sono adempiute, la relazione d'affari con il contraente non può essere interrotta.

² Il gestore di patrimoni non può interrompere una relazione d'affari o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di un imminente sequestro o di un'altra misura conservativa da parte di un'autorità.

Art. 49

Comportamento dopo la comunicazione

¹ Il gestore di patrimoni può decidere a sua discrezione in merito al proseguimento della relazione d'affari, se:

- a. entro il termine di 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro:
 1. non lo informa;
 2. lo informa che la comunicazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale;
 3. lo informa che la comunicazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ed esso da questo momento non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- b. dopo una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- c. dopo una comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 Codice Penale, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua comunicazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale; oppure
- d. dopo il blocco disposto dall'autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o l'art. 305^{ter} cpv. 2 Codice Penale viene informato della sua revoca, con riserva di altre comunicazioni delle autorità di perseguimento penale.

² Il gestore di patrimoni che non vuole proseguire la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione («paper trail»).

Art. 50

Esecuzione di ordini dei clienti

Dopo aver effettuato una comunicazione in virtù dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o dell'art. 305^{ter} cpv. 2 Codice Penale, il gestore di patrimoni esegue gli ordini dei clienti che riguardano valori patrimoniali segnalati soltanto in una forma tale da consentire di seguire la traccia della transazione («paper trail»).

Art. 51

Diritto di comunicazione

Quando un gestore di patrimoni non ha sospetti fondati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD inerenti alla relazione d'affari, ma ha degli indizi che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure vengono destinati al finanziamento del terrorismo, egli può fare uso del suo diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 del Codice penale e comunicare questi indizi all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Art. 52

Restituzione dei valori patrimoniali

Quando un gestore di patrimoni si rifiuta di avviare una relazione d'affari o la interrompe in attuazione degli art. 17, 27, 47 o dei chiarimenti speciali ai sensi dell'art. 30 può autorizzare o permettere la restituzione dei valori patrimoniali superiori a CHF 25 000 solamente in una forma che permetta alle autorità di continuare a seguirne le tracce («paper trail»). Questa regola non è valida per le operazioni di cassa.

Art. 53

Blocco dei valori patrimoniali da parte di terzi

Quando il gestore di patrimoni non è in grado di bloccare dei valori patrimoniali, informa l'intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro che è in grado di procedere a questo blocco.

Capitolo 5

Disposizioni finali

Art. 54

Disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni concernenti l'accertamento dell'avente diritto economico di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo sono applicabili alle relazioni d'affari avviate dal 1. gennaio 2016. Per quanto riguarda le relazioni d'affari già in essere al 1. gennaio 2016, tali disposizioni sono applicabili se nel corso della relazione d'affari è necessario rinnovare l'identificazione del contraente o l'accertamento dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali. Per le relazioni d'affari in vigore, le nuove regole trovano applicazione in ogni momento, quando risultano più favorevoli.

Allegato:

Attività atipiche e attività accessorie

Le seguenti disposizioni si applicano alle attività accessorie che i gestori di patrimoni dovessero esercitare oltre alla gestione patrimoniale.

1. Operazioni di cassa

a. Definizione

Per operazione di cassa si intende ogni operazione in contanti (in particolare il cambio e la vendita di assegni viaggio), la sottoscrizione di titoli al portatore, come pure l'acquisto e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.

b. Identificazione del contraente

¹ In caso di un'operazione di cassa, il gestore di patrimoni deve identificare il contraente se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano gli importi seguenti:

1. CHF 5000 per un'operazione di cambio;
2. CHF 25000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

² Quando delle nuove operazioni ai sensi del cpv. 1 sono effettuate con lo stesso contraente, il gestore di patrimoni si assicura che l'identità della persona

ordinante l'operazione coincida con quella figurante nei documenti utilizzati per l'identificazione per la prima operazione effettuata e inserisce una nota in merito nell'incarto.

³ In presenza di indizi secondo i quali i valori patrimoniali provengano da un'infrazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD, il contraente deve essere identificato, anche se gli importi determinanti non sono raggiunti.

c. Accertamento dell'avente diritto economico di persone giuridiche e società di persone con attività operative

In caso di operazioni di cassa, il gestore di patrimoni deve chiedere, al più tardi immediatamente dopo aver effettuato la transazione, una dichiarazione scritta sul detentore del controllo ai sensi dell'art. 19 cpv. 1-4 del presente regolamento, se una o più transazioni che sembrano legate fra di loro superano l'importo di CHF 25000.

d. Accertamento dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali

¹ In caso di operazioni di cassa, il gestore di patrimoni è obbligato a richiedere una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali, se una o più transazioni che sembrano legate fra di loro raggiungono o superano CHF 25000.

² Il gestore di patrimoni richiede in ogni caso una siffatta dichiarazione se sussiste il dubbio che il contraente, il detentore del controllo o l'avente diritto economico sui valori patrimoniali siano le stesse persone o se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

2. Trasferimento di denaro e di valori

a. Definizione

Per trasferimento di denaro e di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e i pagamenti della somma corrispondente in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all'estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.

b. Identificazione del contraente

¹ L'identità del contraente è sempre accertata in caso di trasferimento di denaro o valori dalla Svizzera all'estero.

² In caso di trasferimento di denaro o valori dall'estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate fra di loro superano CHF 1000. Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'identità del beneficiario del trasferimento di denaro o valori è in ogni caso verificata.

c. Accertamento dell'avente diritto economico di persone giuridiche e società di persone con attività operative

In caso di trasferimento di denaro o valori dalla Svizzera all'estero, il gestore di patrimoni deve sempre richiedere una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali e il detentore del controllo ai sensi dell'art. 19 cpv. 1-4 del presente regolamento.

d. Transazioni che comportano un rischio accresciuto

¹ I trasferimenti di denaro e di valori sono considerati in ogni caso transazioni che comportano un rischio accresciuto se una o più transazioni che sembrano legate fra di loro raggiungono o superano CHF 5000.

² In caso di applicazione del cpv. 1 il gestore di patrimoni deve accertare il nome, cognome e indirizzo del beneficiario.

3. Informazioni nell'ambito di ordini di bonifico

¹ Il gestore di patrimoni dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante, nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante.

² Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, il gestore di patrimoni può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.

³ Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, il gestore di patrimoni può eseguire la procedura di cui al cpv. 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al cpv. 1.

⁴ Il gestore di patrimoni informa in modo adeguato l'ordinante circa la trasmissione delle sue informazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti.

⁵ Il gestore di patrimoni del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti le informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso, egli procede secondo un approccio basato sul rischio.

4. Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza

¹ Nel caso di relazioni d'affari continue con contraenti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, il gestore di patrimoni può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:

a. non può essere pagato un importo superiore a CHF 1000 per transazione e a CHF 5'000 per anno civile e per contraente; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero, nonché intestati al contraente e per ogni rimborso l'importo non supera CHF 1000;

b. non può essere pagato un importo superiore a CHF 5000 al mese e a CHF 25'000 per anno civile e per contraente a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato al contraente presso una banca autorizzata in Svizzera;

c. i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera CHF 5000 al mese e CHF 25'000 per anno civile e per contraente;

d. si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano CHF 5000, imposta sul valore aggiunto compresa.

² Nel caso di relazioni d'affari continue con contraenti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, il gestore di patrimoni può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di CHF 200 al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato al contraente presso una banca autorizzata in Svizzera.

³ Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, il gestore di patrimoni può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:

- a. il credito serve esclusivamente al contraente per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti;
- b. l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera CHF 250; e
- c. l'importo disponibile per operazione e per contraente non supera CHF 1500.

⁴ Il gestore di patrimoni può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Egli adotta, inoltre, le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatte salve, per quanto applicabili, le disposizioni concernenti le transazioni che comportano un rischio accresciuto, la sorveglianza delle transazioni e delle relazioni d'affari, come pure le informazioni nell'ambito di ordini di bonifico.

5. Obblighi di diligenza semplificati per gli emittenti dei mezzi di pagamento

¹ L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione del contraente e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:

- a. la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità del contraente, del detentore del controllo e dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali;
- b. la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se il contraente, il detentore del controllo o l'avente diritto economico sui valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
- c. la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lett. a e b;
- d. l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.

² Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti di identificazione se:

- a. con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a CHF 10000 al mese e per contraente;
- b. per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera CHF 25000 al mese e per contraente;
- c. per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera CHF 1000 al mese e CHF 5000 per anno civile e per contraente; oppure
- d. per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera CHF 500 al mese e CHF 3000 per anno civile e contraente.

³ Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con il contraente, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai cpv. 1 e 2 identifica nuovamente il contraente e verifica l'identità dell'avente diritto economico del mezzo di pagamento.





Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Chantepoulet 12
CH-1201 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch